

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4. (Pubblicato nella G.U.R.S. numero 17 del 17 aprile 2003) Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1. Risultati differenziali 1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2003 resta determinato in termini di competenza in 144.108 migliaia di euro e tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 44.758 migliaia di euro, mentre per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 384.327 migliaia di euro; il livello massimo del ricorso al mercato è fissato per l'anno 2004 in 258.229 migliaia di euro. 3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

Art. 2. Attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto 1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso finanziario con lo Stato e dalla piena attuazione degli articoli 37 e 38 dello Statuto. 2. Ferme restando le autorizzazioni di cui al comma 1, le quote annuali riconosciute dallo Stato per la definizione del contenzioso finanziario sono utilizzate dalla Regione per far fronte a spese di investimento.

Art. 3. Contenzioso finanziario 1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo. 2. In relazione al verificarsi delle entrate connesse alle diverse modalità di condono disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui allo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli in relazione alle finalità previste dal corrispondente accantonamento positivo.

Art. 4. Norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. 27, 42, 43 e 44". 2. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività. 5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo. 6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione. 7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa

vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è abrogato.4. A decorrere dall'1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006 l'importo dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo è ridotto ad un decimo a favore delle imprese operanti nel settore dei cantieri navali.Art. 5.Disposizioni per la determinazione degli indennizzi per l'occupazione di beni del demanio marittimo1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:"Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone.".2. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.".3. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 dopo le parole "uffici del Genio civile competenti per territorio" aggiungere "ovvero delle Agenzie del demanio".4. Per il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello che può insorgere per gli atti notificati entro la medesima data, le posizioni irregolari possono essere definite nel modo seguente:a) le maggiorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 come modificato dalla presente legge, non si applicano nei confronti dei soggetti già titolari di concessione o di rapporti contrattuali con l'amministrazione, che non hanno rinnovato gli stessi, o che abbiano proseguito il rapporto con il bene già regolato dalla concessione, purché non abbiano apportato innovazioni sostanziali alle opere autorizzate, né modifiche alla destinazione d'uso del bene e presentino istanza di regolarizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;b) nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo beni demaniali marittimi si applica, maggiorato del 30 per cento, il solo canone concessorio nella misura dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, dalla data di inizio dell'occupazione fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, attualizzato alla data di pagamento. La domanda di regolarizzazione dell'occupazione deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato al pagamento della somma come sopra determinata.5. Nel caso di rigetto della domanda non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4.6. Ove per effetto dell'applicazione delle disposizioni che precedono la somma complessiva dovuta risulti superiore ad euro 15.000, la parte eccedente può essere corrisposta in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi legali.7. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario rispetto a quelle dovute per effetto dei precedenti commi sono oggetto di

compensazione con il canone successivo.

Art. 6. Beni sdemanializzati¹. Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi.

². I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.

³. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi centottanta giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.

⁴. I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutandone anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene.

Art. 7. Semplificazione procedure per il rilascio di concessioni marittime demaniali¹. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia.

². Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, ovvero ne propongono il rigetto.

³. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o chiarimenti.

⁴. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.

⁵. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e 3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei provvedimenti finali.

⁶. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle concessioni.

⁷. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.

Art. 8. Tributo speciale per il

deposito in discarica dei rifiuti solidi¹. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è così sostituito:"5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente."2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato.3. A decorrere dall'1 gennaio 2004, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, convertito in euro con decreto dirigenziale n. 506 del 20 dicembre 2001 è così determinata:Tipologia Tariffa1) Rifiuti dei settori edilizia, mineraria, estrattivalapideo E 0,001236/kg 2) Altri rifiuti speciali E 0,00624/kg 3) Restanti tipi di rifiuti E 0,01236/kg 4) Scarti e sovvalli corrispondente 20% tariffa 5) Fanghi anche palabili corrispondente 20% tariffa 6) Incenerimento senza recupero di energia corrispondente 20% tariffa Art. 9.Vigilanza sulle attività di riscossione1. La Regione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività del concessionario della riscossione dei tributi, si avvale, per il tramite del dipartimento regionale finanze e credito nel cui ambito è istituito il servizio regionale di riscossione, degli uffici dell'Agenzia delle entrate, per esercitare controlli sulla procedura esecutiva relativa a singole partite iscritte a ruolo.2. Per intensificare la vigilanza e al fine di favorire l'incremento dell'azione di recupero dei carichi iscritti a ruolo, gli uffici, di cui la Regione si avvale, provvedono ad eseguire accessi mirati ad accertare lo stato delle procedure esecutive relative a partite iscritte a ruolo, aventi importo non inferiore a 5.000 euro, individuati anche a campione sulla base di criteri oggettivi.3. Gli uffici che a seguito degli accessi operano la verifica devono far pervenire al dipartimento regionale finanze e credito il relativo verbale contenente i risultati del controllo, l'accertamento di eventuali irregolarità connesse, le indicazioni per l'irrogazione delle relative sanzioni. Il verbale di verifica contiene, altresì, un quadro statistico sui singoli aspetti rilevati.Art. 10.Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato.2. Le somme versate sono finalizzate al miglioramento delle strutture necessarie per il rilascio dei giudizi richiesti e dei servizi forniti.Art. 11.Recupero risorse1. Le disponibilità non utilizzate nel fondo di rotazione unificato istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono riversate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e senza oneri di commissione, in entrata del bilancio regionale nel limite di 20.000 migliaia di euro.2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione versa in entrata del bilancio della Regione 20.000 migliaia di euro con prelevamento dalle disponibilità della gestione del Fondo siciliano lavoratori disoccupati, previa specifica previsione di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 del Fondo medesimo.Art. 12.Disposizioni in materia di terre di uso civico1. I soggetti occupatori di terre di uso civico, proprietari in forza di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto o titolari di provvedimento di assegnazione da parte del comune che abbiano presentato, o presentino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

istanza di legittimazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 per edificazioni in regola alla data del 31 dicembre 1997 con le norme degli strumenti urbanistici, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione. La legittimazione e l'affrancazione sono subordinate al versamento, da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a favore del comune interessato, del prezzo di affrancazione determinato, per ogni metro quadrato dell'area di sedime dell'edificazione e delle pertinenze, nella misura dell'80 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, determinato per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni con obbligo entro i successivi tre mesi di integrare l'istanza con l'attestazione di avvenuto pagamento ed, in caso di assegnatari, con l'attestazione di avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione. Il prezzo di affrancazione, nella ipotesi di edificazioni su più elevazioni, grava nella sua interezza su ciascuna elevazione. In caso di più occupatori della stessa elevazione esso è rapportato alla superficie occupata oggetto di legittimazione; per le terre e per le pertinenze degli edificati, il prezzo di affrancazione è ridotto ad un terzo. Il prezzo di affrancazione delle edificazioni, come precedentemente calcolato, viene ridotto alla metà, ove alla data del 31 dicembre 1997 l'edificazione sia l'unica del richiedente e venga utilizzata come abitazione propria dallo stesso, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta; è ridotto ad un terzo ove si tratti anche di abitazione avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare utilizzata, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, direttamente dall'occupatore, o dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da un suo discendente in linea retta.2. Fermo restando la conformità con le norme degli strumenti urbanistici, i soggetti proprietari in virtù di atto pubblico di provenienza regolarmente trascritto, ovvero in possesso di edificazione in virtù di provvedimento, da parte del comune, di assegnazione del terreno su cui insiste, conseguono tacitamente la legittimazione e la conseguente affrancazione presentando istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, integrata dalla attestazione di avvenuto pagamento a favore del comune interessato del prezzo di affrancazione determinato secondo le modalità previste dal comma 1, nonché dell'avvenuta trascrizione del provvedimento comunale di assegnazione in caso di assegnatari, entro i sei mesi successivi alla notifica, a cura del comune interessato, di essere occupatore di terre di uso civico a seguito di definitivo accertamento e/o ricognizione delle terre di uso civico.3. Resta salva la possibilità del commissario per la liquidazione degli usi civici della Regione di procedere, entro il termine di sei mesi dall'avvenuta consegna delle attestazioni, alla verifica della sussistenza delle condizioni da parte dei soggetti che abbiano tacitamente conseguito la legittimazione. In assenza delle prescritte condizioni il commissario revoca la legittimazione conseguita ai sensi dei commi 1 e 2.4. A tutti i soggetti esclusi dalle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, individuati, a cura del comune interessato, quali occupanti abusivi di terre di uso civico, fino al conseguimento della eventuale legittimazione, ovvero fino all'esecuzione della reintegra al demanio civico o alla acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1999, n. 10, ed in caso di bonario rilascio, fino al verbale di avvenuta consegna, si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di occupazione determinata per anno o frazione di anno calcolata in caso di edificazione su una o più elevazioni nella misura di euro 5,00 per metro quadrato edificato per ciascuna elevazione, ed in caso di pertinenze e terreni nella misura di

euro 1,00 per metro quadrato di terreno occupato, a favore del comune interessato.5. I comuni, con formale provvedimento di concessione, che in ogni caso non può superare la durata di anni 15, possono concedere, anche prima della assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre di uso civico in loro possesso, ivi incluse le terre già oggetto di quotizzazione ed abbandonate, per finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva, produttiva e turistica e, in questi ultimi tre casi ove l'utilizzo rappresenti un reale beneficio per la generalità della popolazione e risulti in conformità con i vigenti strumenti urbanistici, deve intendersi inefficace il vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, fermo restando l'obbligo dell'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a cura del concessionario alla scadenza della concessione medesima.6. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28 è così sostituito:"4. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trovano applicazione nella Regione siciliana. Il compenso per la liquidazione degli usi civici su terre private, in caso di diritti della seconda classe, è determinato in un compenso unitario a favore del comune interessato commisurato:a) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi del comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per i fabbricati e per i terreni ricadenti in zone urbanizzate;b) al valore di cinque volte il canone di legittimazione calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, per le terre. Per i diritti della prima classe il compenso unitario è ridotto della metà."7. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, è aggiunto il seguente comma:"5 bis. Per le legittimazioni riferite a terreni che ricadono in territori di comuni totalmente montani come definiti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657 il valore dei capitali su cui determinare il canone di natura enfiteutica, come previsto dal comma 5 del presente articolo, è ridotto del 50 per cento."Art. 13. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.2. La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;c) proprietari frontisti;d) occupatori da oltre un ventennio.3. La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia

economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc/mq: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc/mq: il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del Catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il 30 giugno 2003 o entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione, al Servizio demanio trazzerale e usi civici che redige il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione.5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.6. Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75 per cento in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro."Art. 14.Sanzioni amministrative - Addizionale regionale1. La sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'articolo 219 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 è integrata da una addizionale

regionale di euro 2.000. Art. 15. Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico. 1. All'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato: 1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 E 10,00 2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 E 20,00 3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 E 30,00 4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 E 40,00 5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 E 50,00 sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più . E 20,00". 3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: "g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autola